

# L'officina dei numeri

circolare informativa 1/2019 del 14 gennaio 2019

Studio Associato Picchio e Gorretta, via Fausto Coppi 3 – 15121 – Alessandria

tel. e fax 0131 443273 – 0131 267858 e-mail: [info@picgor.it](mailto:info@picgor.it) - sito web: [www.picgor.it](http://www.picgor.it)

## **A**UTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019: SLITTANO AL 16 MAGGIO I TERMINI DI PRESENTAZIONE E DI PAGA- MENTO

### **ARRIVA LA “PAGELLA CONTRIBUTIVA”: NUOVI STRUMENTI PER LA GDF**

#### **ATTENZIONE !!!! DIVIETO DI UTILIZZO DEL CONTANTE PER IL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI**

Dal 1° di luglio p.v. entra in vigore il **divieto assoluto di procedere al pagamento in contanti delle retribuzioni** dovute a tutti i lavoratori subordinati, indipendentemente dal rapporto instaurato e **qualunque sia l'ammontare del pagamento** (anche di pochi €). Il divieto si estende anche ai **compensi dei collaboratori coordinati e continuativi** e riguarda sia il **saldo dello stipendio mensile** che eventuali **acconti dello stesso**, erogati a partire dal 1° di luglio del corrente anno.

## **AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019: SLITTANO I TERMINI DI PRESENTAZIONE E DI PAGAMENTO**

La legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale 31 dicembre 2018, n.302 - Supplemento Ordinario n. 62), ha previsto le necessarie coperture finanziarie per consentire la revisione delle Tariffe dei premi INAIL oggetto dell'applicazione della riduzione prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

### **Differimento dei termini della autoliquidazione e della scadenza delle rate**

L'art. 1, comma 1125 ha disposto che per consentire l'applicazione delle nuove tariffe di cui al comma 1121 a decorrere dal 1.1.2019, il termine del 31.12 previsto per la consegna delle basi di calcolo alle

aziende è differito, solamente per il 2019, al 31.3 dello stesso anno. Per il medesimo anno **sono altresì differiti al 16 maggio 2019 i termini per il pagamento del premio**, sia in caso di pagamento in unica soluzione che di pagamento rateale.

In caso di **pagamento rateale del premio**, le **prime due rate** sono unificate e **scadranno entrambe al 31.5.2019**, senza aggravio di interessi.

Pertanto, per la sola **autoliquidazione 2018/2019**:

1. il termine del 31 dicembre 2018 entro cui l'INAIL rende disponibili al datore di lavoro gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo con modalità telematiche è differito al 31 marzo 2019;

2. il termine del 28 febbraio 2019 **per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2018** e per comunicare la volontà di avvalersi del pagamento in quattro rate e per chiedere la riduzione prevista a favore delle imprese artigiane, è **differito al 16 maggio 2019**;

3. il termine del 16 febbraio 2019 **per la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte** è differito al 16 maggio 2019;

4. il termine del 16 febbraio 2019 **per il versamento** tramite F24 e F24EP **dei premi ordinari** della polizza dipendenti, dei premi speciali unitari artigiani e dei premi relativi al settore marittimo, sia per il pagamento in unica soluzione che per il pagamento della prima rata, è **differito al 16 maggio 2019**.

In caso di **pagamento rateale**, il premio deve essere diviso in quattro rate, ma le prime due confluiscono nella rata con scadenza 16 maggio 2019, per cui:

- 1° rata: 16 maggio 2019 pari al 50% del premio, senza maggiorazione di interessi;
- 2° rata: 16 agosto 2019 pari al 25% del premio, differita di diritto al 20 agosto 2019 con maggiorazione degli interessi;
- 3° rata: 18 novembre 2019 pari al 25% del premio, con maggiorazione degli interessi.

In sostanza, in caso di pagamento rateale, nel solo anno 2019 ci saranno solo **tre rate**, ma la **prima sarà pari al 50% del dovuto**, accorpando la rata di febbraio.

Il rinvio dell'autoliquidazione comporta anche il differimento del termine di pagamento dei contributi associativi riscossi per conto delle associazioni di categoria convenzionate.

### **Termini di pagamento non differiti**

**Il differimento si applica esclusivamente ai premi derivanti dalla autoliquidazione**, ossia i premi delle polizze dipendenti, artigiane e del settore marittimo. Restano confermati i termini di scadenza delle richieste di pagamento, elaborate dall'INAIL sulla base delle denunce obbligatorie inviate dai soggetti assicuranti, dei premi speciali anticipati per il 2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori.

Detti premi, per il 2019, in attesa della loro revisione continueranno a usufruire della riduzione prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che per l'anno in corso è pari al 15,24%, come stabilito dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 ottobre 2018.

Inoltre, esclusivamente per tali polizze, ai soli fini dell'applicabilità della riduzione del premio ai sensi della legge citata nel primo biennio di attività, continua a essere disponibile il servizio online OT20.

Con successive note operative saranno fornite istruzioni per la presentazione e la definizione delle domande di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione nel primo biennio di attività.

#### **Riduzione per il settore edile.**

A seguito delle modifiche apportate dal comma 1126 dell'art. 1 l.cit. **dal 2019 non si applicherà più la riduzione "edilizia" ai premi assicurativi.**

**La riduzione si applica ancora alla regolazione 2018 nella misura dell'11,50%**, come stabilito dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 4 ottobre 2018.

**La riduzione compete ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali** e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, **a condizione che siano regolari nei confronti di INAIL, INPS e Casse Edili e che non sussistano cause ostative alla regolarità** ai sensi dell'art. 8 del DM 30 gennaio 2015 (Durc online).

La riduzione non si applica nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.

Per fruire dell'agevolazione per la regolazione 2018, **gli interessati devono trasmettere entro il 16 maggio 2019**, via PEC alla sede INAIL competente, l'apposito modello "autocertificazione per sconto settore edile" riguardante l'assenza delle suddette condanne.

#### **Cessazione di tutti i soggetti autonomi artigiani tra il 1° gennaio e 16 maggio**

2019 (cessazione polizza artigiana)

In caso di cessazione dell'attività intervenuta tra il 1° gennaio e la data di scadenza dell'autoliquidazione,

per i premi speciali unitari artigiani è ammessa l'autoliquidazione della rata di premio anticipata rapportata al minor periodo di attività, anziché in ragione d'anno.

In conseguenza del differimento dell'autoliquidazione al 16 maggio 2019, le imprese artigiane che dovessero cessare l'attività tra il 1° gennaio e il 16 maggio 2019 dovranno versare il premio anticipato a titolo di rata rapportato ai mesi di effettiva attività esercitata nello stesso periodo.

Si precisa che se l'artigiano ha lavorato anche per un solo giorno del mese, il premio è dovuto per tutto il mese.

#### **ARRIVA LA "PAGELLA CONTRIBUTIVA". NUOVI STRUMENTI PER LA GDF**

Dopo gli indici sintetici di affidabilità fiscali (Isa), che hanno sostituito gli studi di settore, dal 2019 entrano in scena in via sperimentale anche gli Isac: nuovi indicatori in grado di valutare il livello di affidabilità contributiva di ciascun datore di lavoro. L'indicatore sarà utilizzato per la selezione di chi svolge attività di lavoro autonomo e di soggetti economici ritenuti a più alto rischio di evasione contributiva.

Come si legge nella convenzione INPS sottoscritta con tutte le componenti dell'amministrazione finanziaria, l'Isac è nei fatti un sistema di indicatori elementari di affidabilità e di anomalia sul lavoro regolare, aggregabile, con particolari ponderazioni, in uno o più indici sintetici e finalizzato a misurare l'affidabilità del datore di lavoro in relazione alle dichiarazioni contributive per l'eventuale emersione del lavoro nero. Con lo stesso indicatore si possono evidenziare basi imponibili ed eventuale lavoro fittizio.

L'attività di contrasto al lavoro nero per il 2019, rappresenta uno dei tre obiettivi strategici indicati nella circolare operativa con cui sono state fissate le linee d'azione e la programmazione operativa per i reparti delle Fiamme Gialle. Con l'arrivo del reddito di cittadinanza, oltre al piano operativo volto al controllo mirato sulle prestazioni sociali agevolate con particolare riferimento alle dichiarazioni sostitutive uniche (Dsu) e agli indicatori della situazione economica equivalente (Isee), sarà intensificata l'azione di contrasto al sommerso concentrandosi sull'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro.

Per sfruttamento si deve intendere soprattutto il caporalato, soprattutto nel settore agricolo. Verrà posta particolare attenzione anche all'esternalizzazione dei cicli produttivi, in quanto si è notato come le imprese sempre più spesso ricorrano a queste modalità che può nascondere fenomeni di esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione di manodopera. Verranno esaminati anche gli appalti cosiddetti "non genuini" che nascondono fattispecie di somministrazione irregolare (o fraudolenta) della manodopera.